Alto Calore Servizi s.p.A.



Sede in Avellino: Corso Europa, 41 Capitale Sociale €. 27.278.037,00 Partita IVA – Codice Fiscale: n° 00080810641 Tel. 0825-7941 – fax 0825-31105 - http://www.altocalore.it





Oggetto:

INTERVENTI DI ESPURGO RETI FOGNARIE, COLLETTORI, CANALIZZAZIONI, IMPIANTI DI DEPURAZIONE, DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI GESTITI DALL'ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. E TRASPORTO DI LIQUAMI PRESSO GLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO AUTORIZZATI

Titolo dell'elaborato:			
		D.U.V.R.I.	
D.U. V.N.I.			
Allogato p	Scala:	Deter	Codice finanziamento:
Allegato n.	Scala:	Data:	Codice finanziamento:
06	_	Genn Febb. 2021	
Revisioni		GRUPPO DI LAVORO	
KLYISIONI		OKOITO DI BAYOKO	
			geom. Carmine CUCCINIELLO
Versione Dat	a Descrizione si	intetica delle modifiche	geom. Antonio PIRONE

PROGE		
l Progettisti	Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	Il Responsabile Servizio gestione reti fognarie, impianti di sollevamento e collettori
geom. Carmine CUCCINIELLO geom. Antonio PIRONE	arch. Anna PASCALE	geom. Antonio PIRONE
		Il Responsabile del Procedimento


Documento di proprietà dell'Alto Calore Servizi S.p.A. – È vietata la riproduzione e la diffusione senza specifica autorizzazione



DUVRI

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

(art. 26, comma 3 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)



Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Oggetto dell'appalto ESPURGO RETI FOGNARIE, COLLETTORI, IMPIANTI

DI DEPURAZIONE E DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI,

POZZETTI

Contratto d'appalto Spurgo fognature civili e indistriali – Servizio di

smaltimento rifiuti

Azienda	Alto Calore Servizi S.p.A.
Datore di Lavoro	dott. Michelangelo Ciarcia



SCHEDA STAZIONE APPALTANTE

Società Alto Calore Servizi SpA di Avellino Datore di Lavoro dott. M. Ciarcia Medico Competente dott.ssa Eliana Elia Indirizzo unità produttiva espletamento servizio:

Reti fognarie, impianti di sollevamento liquami, depuratori dei Comuni convenzionati (Province di Avellino e Benevento)

Modalità espletamento servizio: come descritto nel Capitolato d'Appalto

ANAGRAFICA DELL'APPALTO

Contratto	
Impresa appaltatrice	
Durata dell'appalto art. 4 del Capitolato d'oneri	
Datore di lavoro	
Responsabile SPP	
Medico Competente	

Art. 1 Scopi del DUVRI

Il presente Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenze, in seguito abbreviato con la sigla DUVRI, ha lo scopo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra l'Alto Calore Servizi e la ditta appaltatrice, attraverso l'elaborazione di un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) che deve indicare le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze, in ottemperanza all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Trattasi, quindi, di un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici, propri delle imprese appaltatrici, che, pertanto, dovranno attenersi, anche, a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal predetto decreto legislativo per i datori di lavoro.

Art. 2 Significato di interferenza

L'interferenza è la circostanza che si verifica se, durante l'espletamento di un'attività, si ha un contatto rischioso tra il personale della Committente e quello dell'Appaltatrice o tra il personale d'imprese diverse, che operano contemporaneamente nella stessa area aziendale, con contratti indipendenti.

Tali informazioni, reperite per ogni singola fase di lavoro, riguardano, in particolare, i luoghi e le aree di lavoro, i percorsi e i luoghi di transito per accedervi, i turni e la durata delle prestazioni previste dal contratto, i materiali, attrezzature e macchine utilizzati, la presenza contemporanea di personale dell'Amministrazione e/o di altre imprese appaltatrici/lavoratori autonomi nei medesimi luoghi di lavoro.

Art. 3 Tipologia dei rischi interferenti considerati

Nell'esecuzione dei servizi connessi al contratto di appalto per la fornitura del servizio di espurgo presso i manufatti e le reti fognarie gestite dall'Alto Calore Servizi, a fronte della valutazione preliminare



circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto in oggetto, si considerano rischi interferenti:

- 1. quelli derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- 2. quelli immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- 3. quelli esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- 4. quelli derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

Art. 4 Prescrizioni da rispettare – Misure di sicurezza Covid19

Sul luogo di lavoro è vietato portare e utilizzare attrezzature che non siano conformi alle norme in vigore.

È vietato accedere sul luogo di lavoro, se non espressamente autorizzato;

è necessario coordinare la propria attività normale con gli uffici societari preposti;

è necessario avvertire immediatamente gli addetti in caso di emergenza ed evacuazione, in caso di un potenziale pericolo.

Nel caso che le attività prevedano interferenze con le attività lavorative, che comportino elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, fumi, etc. o limitazioni all'accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli Uffici/locali, dovranno essere informati gli uffici preposti.

Qualora i dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori, eccessivo rumore, insorgenza d'irritazioni, odori sgradevoli, polveri, la società Alto Calore Servizi dovrà immediatamente attivarsi convocando il Rappresentante della Ditta presso la sede di svolgimento del lavoro al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione delle attività istituzionali.

In accordo con il Governo il **14 marzo** sindacati e imprese hanno firmato un **protocollo** per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro. Il protocollo è stato integrato il **24 aprile 2020**.

Ecco, in sintesi, le principali raccomandazioni per imprese e lavoratori contenute nel Protocollo tra Governo, sindacati e imprese firmato il 14 marzo e integrato il 24 aprile 2020.

- Informazione
- Accesso alla sede di lavoro
- Igiene in azienda
- Spazi comuni e spostamenti
- Caso sintomatico in azienda
- Medico competente e RLS.

Il protocollo è stato confermato anche nell'ultimo DPCM 3 novembre 2020, contenente misure urgenti di contenimento del contagio da nuovo coronavirus sull'intero territorio nazionale, fatto salvo quanto contenuto nell'art.1 del Decreto.

Il DPCM conferma quanto già introdotto dai decreti precedenti sull'uso di mascherine e delle altre misure di protezione, finalizzate alla riduzione del contagio, tra cui il distanziamento fisico e il lavaggio delle mani, e riporta altri protocolli e linee guida nei diversi settori lavorativi.

L'impresa Appaltatrice dovrà attenersi alla normativa vigente in materia di contenimento del rischio di trasmissione del COVID19 e accettare il protocollo adottato dall'Alto Calore servizi.



Art. 5 Servizio di espurgo reti fognarie, collettori, canalizzazioni,

L'appalto riguarda principalmente l'effettuazione di tutte le operazioni per ripristinare e manutenere il funzionamento delle reti fognarie, collettori, canalizzazioni, impianti di depurazione, impianti di sollevamento liquami e trasporto di liquami presso impianti autorizzati al trattamento finale, gli stessi prelevati dai luoghi di intervento durante le operazioni di espurgo.

Gli interventi e le prestazioni sono così sintetizzabili per attività di massima:

1. trasporto e smaltimento di liquami aspirati e/o prelevati da condotte fognarie, canalizzazioni varie, vasche di impianti di sollevamento e pozzetti vari, etc. delle opere fognarie gestite, CER 200306, durante le operazioni di disostruzione, portati con mezzo auto espurgo e recapitati presso l'impianto più funzionale alle esigenze dell'appalto, presumibilmente il più vicino impianto autorizzato per il trattamento finale, reperito a cura dell'impresa. I quantitativi del materiale trasportato saranno determinati effettuando preventiva pesata su bilico di ditte certificate, reperite a cura dell'impresa sul luogo di intervento, e successivamente prima delle operazioni di smaltimento, effettuando la pesata presso lo stesso bilico. Le quantità saranno certificate per iscritto e riportate sul F.I.R. in contraddittorio con personale dell'A.C.S. S.p.A. presente sul luogo.

L'appalto, nel dettaglio, è disciplinato da quanto stabilito con l'art. 33 del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 dicembre 2010 S.O. n. 269) che ha così ridefinito il comma 5 dell'art. 230 del D.Lgs. 152/2006 Testo Unico Ambientale: "i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. I soggetti che svolgono l'attività di pulizia manutentiva delle reti, ai sensi dell'art. 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è, comunque, tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'art. 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti".

Nella prestazione sono compresivi gli oneri per il prelevamento e per lo smaltimento dei liquami.

- La quantità presuntivamente stimata per l'appalto è di 1.000 tonnellate/anno, di cui:
- a. frazione liquida 800 tonnellate/anno;
- b. frazione solida (lavaggio cisterna) 200 tonnellate/anno.

Le ore lavorate sono 1700 ore/anno.

2. interventi di espurgo di canalizzazioni varie, di reti fognarie e collettori sia circolari che semiovoidali, di pozzetti di ispezione, impianti di sollevamento liquami, vasche, dissabbiatori e reti fognarie interne con i relativi pozzetti degli impianti di depurazione gestiti dall'A.C.S. S.p.A., compreso le operazioni di travaso per garantire la continuità del flusso fognario fra pozzetti contigui, il relativo lavaggio delle opere interessate dall'ostruzione e la disinfezione dell'intera area di intervento con prodotti certificati CE, lo spostamento da un sito di intervento ad un altro, il tutto eseguito da due operai specializzati, con macchina a pompa aspirante munita di attrezzatura canal-jet e pompa di travaso (non obbligatoriamente ma preferibilmente installata sull'autocarro, comunque a bordo).

Fatto salvo il principio, secondo il quale le operazioni devono sempre essere effettuate nel rispetto della incolumità dei lavoratori, le situazioni che potrebbero dare origine a rischi interferenziali sono riconducibili alle seguenti:

- 1. pericolo d'inciampo, di scivolamento dovuto a pavimento bagnato o presenza di terriccio;
- 2. spazi confinati;
- 3. rischio biologico in contesti urbani;
- 4. rischio elettrico in caso di contatto con parti attive;
- 5. rischio chimico per perdita/sversamento;
- 6. rischio COVID 19;
- 7. movimento di automezzi.



Ai fini della eliminazione dei rischi interferenziali, si evidenziano le seguenti misure di prevenzione e protezione e di tipo organizzativo da porre in atto a cura dell'Appaltatore:

RISCHI INTERFERENZIALI	MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE	
	E DI TIPO ORGANIZZATIVO	
Rischio 1 Pericolo d'inciampo, di scivolamento dovuto a pavimento stradale bagnato o presenza di terriccio	Delimitazione dell'area bagnata, utilizzando idonei segnali per evidenzialre il rischio di scivolamento. Attrezzature e materiali eventualmente utilizzati dovranno essere collocati in modo da non costituire inciampo. Prestare attenzione nel camminare a piedi nell'area esterna degli impianti.	
Rischio 2 Spazi confinati	La ditta appaltatrice dovrà dotarsi di personale e attrezzature idonee allo svolgimento delle operazioni in luoghi confinati in conformità alle vigenti norme di sicurezza sul lavoro, D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii con particolare riferimento ai rischi chimico o biologico propri delle reti di collettamento fognarie. L'Impresa dovrà fornire adeguata documentazione (come ad esempio: attestati di formazione, procedure operative, libretti di uso e manutenzione delle attrezzature, certificati di taratura delle strumentazioni di rilevamento gas ecc.) attestante la formazione del proprio personale per l'accesso a spazi confinati. Dovrà in particolare disporre di un'adeguata dotazione strumentale (sistemi di rilevamento concentrazione ossigeno, verricello per il recupero di persone infortunate e idonei dispositivi di protezione individuale quali filtri facciali o maschere a pieno facciale con fornitura esterna di aria respirabile, imbracature per il recupero personale, occhiali, tuta tipo tyvek e guanti per rischi chimico/biologico), di personale debitamente addestrato per interventi in spazi confinati, uso di imbracature e sistemi di respirazione assistita, sistemi anticaduta e recupero persone da tombini nonché di procedure collaudate per interventi in spazi	
Rischio 3 Rischio biologico in contesti urbani	confinati. Uso DPI da parte degli operatori. Gli ambienti di lavoro e i cantieri su strada devono prevedere misure atte a contenere il rischio biologico e preservare i pedoni dal contatto con acqua sporca. Si evidenzia che la rete e i manufatti sui quali intervenire sono inseriti in un contesto urbano da preservare da qualsiasi tipo di contaminazione.	
Rischio 4 Rischio elettrico in caso di contatto con parti attive	L'impianto elettrico di distribuzione è conforme ai requisiti di legge ed è mantenuto in efficienza. Il personale addetto è adeguatamente formato. Esiste segnaletica di pericolo e divieto in prossimità dei quadri elettrici. Esiste divieto di effettuare interventi non autorizzati sull'impianto elettricoe di manomettere le misure di sicurezza presenti. Esiste obbligo di uso dei DPI previsti. Divieto di accesso in cabina elettrica e avvicinarsi ai quadri elettrici. Assicurarsi che nella zona di lavoro le linee elettriche rimangano sempre a distanza di almeno 5 mt. Se così non fosse richiedere al personale del committente che sia effettuato lo stacco o la protezione delle linee stesse.	
Rischio 5 Rischio chimico per perdita/sversamento	È disponibile la scheda di sicurezza delle sostenze. I luoghi che custodiscono i serbatoi di stoccaggio delle sostanze sono adeguatamente identificati e dotati di contenimenti. Esiste segnaletica di divieto e di pericolo. Sono state definite regole di comportamento da far	



	rispettare agli operatori interni ed esterni.
Rischio 6 Covid 19	Viene effettuata la verifica periodica dell'efficienza dei DPI e delle misure di protezione collettiva. Sono state definite le procedure per la gestione dell'emergenza. L'impresa deve attenersi alle regole prescritte nel proprio DVR.
Rischio 7 Movimento di automezzi	Gli automezzi in uso presso l'impianto oggetto del servizio, nonché quelli della società appaltatrice, dovranno accedere ed effettuare movimenti nelle aree esterne a velocità tale da non risultare di pericolo per le persone presenti, per gli altri automezzi, per gli edifici. Il fornitore delimiterà le aree di lavoro, al fine d'impedire che persone e/o mezzi accedano all'area d'intervento. I mezzi operativi, la strumentazione e le attrezzature individuali e collettive di proprietà dell'Impresa dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza, rispondenti alle vigenti norme di sicurezza. I mezzi operativi dovranno essere equipaggiati con dispositivi di sicurezza (lampeggianti, bande di visibilità, segnalazioni scritte, segnaletica stradale) in osservanza alle norme di sicurezza nella conduzione di cantieri mobili stradali.

Art. 6 Misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze

Le misure idonee ad eliminare i rischi da interferenza (principalmente di natura organizzativa e gestionale) devono essere concordate e condivise durante le riunioni di coordinamento. afferiscono alla stazione appaltante e alla ditta appaltatrice le misure di prevenzione e protezione nella seguente maniera:

6.1 Misure a carico dell'ACS:

- designazione di un referente operativo della committenza per l'appaltatore (referente del coordinamento);
- informazione e formazione dei propri addetti sull'eventuale presenza di addetti terzi per l'esecuzione di interventi durante l'orario di lavoro ordinario;
- comunicazione all'appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro;
- predisposizione dei presidi di emergenza e comunicazione all'appaltatore delle procedure adottate per l'emergenza.

6.1 Misure ed oneri a carico dell'appaltatore:

- presa visione dei luoghi di lavoro preventiva all'inizio lavori;
- consegna del documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione adottate;
- nomina di un referente del coordinamento;
- comunicazione delle misure di emergenza adottate;
- utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto disposto dalla buona tecnica e dalla regola d'arte, non fare uso di cavi guintati e/o che presentino lesioni o abrasioni;

In fase operativa, verifica della presenza di addetti della committenza e presidio dei luoghi oggetto dell'intervento (segnalazione di eventuali pericoli: cartellonistica, delimitazione dell'area d'intervento, riunioni di coordinamento).



6.3 Comportamenti dei dipendenti della stazione appaltante

I dipendenti dell'Amministrazione appaltante dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni fornite. Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere.

Divieto di accesso in cabina elettrica e avvicinarsi ai quadri elettrici.

Art. 7 Costi sicurezza

Definizione: sono i costi derivanti da oneri oppure dall'impiego di risorse della Committente per garantire le condizioni di sicurezza nell'esecuzione dei lavori. Tali costi devono essere valutati dalla committente ed indicati nel contratto. In generale rientrano nei costi della sicurezza tutte quelle spese che il committente prevede di sostenere in più rispetto a quanto ha già a disposizione per garantire la sicurezza dei lavoratori dai rischi interferenziali.

Nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste, i costi:

- a) degli apprestamenti previsti nel DUVRI;
- b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti;
- c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
- d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
- e) delle procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Per il servizio in oggetto sono previsti costi specifici per la sicurezza da interferenze, calcolati in complessivi <u>€ 14.832,00</u> (riunioni di coordinamento, nastro segnalatore, delimitazione area operativa, cartellonistica, protocollo operativo COVID 19).

Sono esclusi da questo conteggio tutti gli oneri direttamente sostenuti dall'appaltante per l'adempimento agli obblighi sulla sicurezza derivanti dalle proprie lavorazioni. Ad esempio: sorveglianza sanitaria, dotazione di dispositivi di protezione individuale, formazione ed informazione specifica.

Tutti gli obblighi e oneri asssicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile.



Art. 8 Validità e revisione del DUVRI

In ordine al presente articolo, si specifica che:

- il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione dello stesso;
- il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera;
- la revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

Il presente documento di valutazione deve intendersi "dinamico" e, pertanto, deve assere data la massima importanza allo scambio d'informazioni tra il committente e la società appaltatrice. il documento dovrà essere aggiornato a seguito di variazioni apportate ai locali, ai servizi ed alle eventuali modifiche organizzative e/o procedurali che possano intervenire.

Art. 9 Misure di prevenzione e prescrizioni

Viene prescritto, per tutti i luoghi di lavoro, quanto segue:

- osservare la normativa che disciplina il complesso delle procedure di scelta del contraente negli appalti e nelle forniture prevedendo di applicare sempre compiutamente i principi contenuti nella normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08);
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto il personale occupato dall'impresa appaltatrice, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto:

- o è vietato fumare;
- interruzioni di energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di riscaldamento o climatizzazione, delle forniture idriche per il servizio e per il funzionamento degli impianti di spegnimento antincendio, andranno sempre concordate con tutti i datori di lavoro, titolari delle attività presenti nell'edificio dove s'interviene. Le manovre di erogazione/interrruzione saranno eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio;
- è vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non conformi alle norme in vigore e le sotanze devono essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate;
- è necessario coordinare l'espletamento del servizio con il rappresentante dell'ACS per normale attività o comportamento in caso di emergenza e evacuazione, in caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente gli addetti all'emergenza.

Ogni intervento sull'impiantistica degli edifici societari deve essere comunicato ai competenti uffici tecnici (se l'intervento non deriva direttamente dagli stessi) ed eseguito conformemente alla norme di buona tecnica (ed in quanto tale certificato).

Non saranno eseguiti interventi di riparazione se non da personale qualificato e non dovranno essere manomessi i sistemi di protezione attiva e passiva delle parti elettriche.

È necessario apporre specifica segnaletica di sicurezza.

Art. 10 Procedura per i casi di emergenza

Lo scopo del presente articolo è quello di fornire al personale esterno presente nei locali della Committente, le norme di comportamento da osservare nei casi di emergenza.



Per emergenza s'intende qualsiasi situazione anomala che ha provocato, sta provocando, potrebbe provocare grave danno (es. incendio, esplosione, infortunio, malore, mancanza di energia elettrica, etc.).

Tipologia di Emergenza:

INCENDIO ED EVACUAZIONE

Misure di Prevenzione e Protezione:

all'interno della struttura è previsto un adeguato numero di estintori posti in posizione nota. In sede di sopralluogo congiunto verranno illustrate le posizioni degli apprestamenti antincendio presenti nell'area, le vie di fuga e le uscite di emergenza da utilizzare in caso di necessità. Si informa, tuttavia, che a fronte di un evento grave, il numero di chiamata per l'emergenza incendi è 115 Vigili del Fuoco.

Comportamento di sicurezza personale dell'impresa appaltatrice:

- in seguito di piccolo incendio cercare di spegnere il fuoco con l'estintore posizionandovi con una uscita alle spalle e senza correre rischi;
- qualora non si riesca a spegnerlo cercare di chiudere la finestra ed uscire chiudendo la porta.
 Quindi:
- dare l'allarme e fare uscire le persone le persone presenti nei locali seguendo le vie di fuga ed indirizzandole al punto di ritrovo, mantenendo la calma;
- avvertire i Vigili del Fuoco 115;
- togliere la corrente dal quadro elettrico azionando l'interruttore generale;
- prelevare una planimetria dal muro ed uscire dall'edificio con la planimetria;
- recarsi al punto di ritrovo e verificare la presenza dei colleghi;
- attendere l'arrivo dei pompieri, spiegare l'evento e consegnare la planimetria.

PRONTO SOCCORSO

Misure di Prevenzione e Protezione:

L'Appaltatrice deve dotare il proprio personale distaccato di un pacchetto di medicazione e di un sistema di comunicazione da utilizzare in emergenza come disposto dal DM 388/03.

Comportamento di sicurezza personale dell'impresa appaltatrice:

- qualora vi sia la necessità di un intervento di Pronto Soccorso, intervenire solo se si ha la possibilità e se si è in possesso della qualifica di addetto al Pronto Soccorso secondo il DM 388/03;
- utilizzare i presidi sanitari presenti nella cassetta di pronto soccorso e nel pacchetto di medicazione;
- si informa tuttavia che a fronte di un evento grave è necessario chiamare il 118 Pronto Soccorso.

Avellino, lì 05/02/2021

Il Responsabile Qualità arch. Anna Pascale

L'Appaltatore